



Pro Sacile
Associazione di promozione sociale

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE – SEDE

- 1.1 Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "Pro Sacile – Associazione di promozione sociale", di seguito anche "Pro Sacile".
- 1.2 La Pro Sacile, già inserita nell'Albo nazionale delle Associazioni Pro Loco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2/b della L. 4 marzo 1958 n. 147, giusto D.M. Turismo e Spettacolo in data 19 agosto 1967, è iscritta al n. 75 dell'Albo Regionale delle Pro Loco di cui all'art. 33 della L.R. n. 34 dell'11 agosto 1980.
- 1.3 La Pro Sacile ha sede legale in Viale Pietro Zancanaro n. 4 a Sacile (PN).
- 1.4 L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2

COSTITUZIONE – AMBITO TERRITORIALE – ATTIVITÀ

- 2.1 La Pro Sacile riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che intendono operare attivamente con il loro diretto contributo:
 - a) alla realizzazione e coordinato svolgimento di iniziative ed attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Sacile favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti;
 - b) alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative ornitologiche sia a carattere locale o regionale sia a carattere nazionale e internazionale, quali ad esempio la nota e pluricentenaria Fiera Nazionale Specializzata denominata "Sagra dei Osei" e il Concorso internazionale di richiamo "Chioccolo".



- 2.2 Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 2.3 La Pro Sacile, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Sacile. La Pro Sacile è apolitica e apartitica.
- 2.4 La Pro Sacile condivide le finalità a cui si ispira l'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e in particolare il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.
- 2.5 La Pro Sacile aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e al Consorzio Pro Loco competente per territorio, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI e, per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice civile.

Articolo 3

OGGETTO SOCIALE

- 3.1 La Pro Sacile ha per oggetto sociale, in materia di ornitologia:
- a) in collaborazione con Enti, Organismi ed associazioni Provinciali e regionali di categoria, realizzazione, nell'ambito di manifestazioni ornitologiche, di iniziative ed attività a carattere associativo, concernenti la salvaguardia delle razze e delle varietà per le specie realizzate in cattività;
 - b) la realizzazione di iniziative ed attività di carattere culturale, ricreativo e sociale nell'ambito di manifestazioni ornitologiche a carattere locale, regionale, carattere nazionale e internazionale, come: la Fiera Nazionale Specializzata nota come "Sagra dei Osei"; la "Fiera primaverile degli uccelli"; il Concorso internazionale di richiamo "Chioccolo";
 - c) la promozione e organizzazione di iniziative volte alla conoscenza delle specie ornitiche e del loro habitat naturale e per la diffusione di corretti sistemi di allevamento e cura.

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the approval or signing of the document by different parties.



3.2 La Pro Sacile ha per oggetto sociale, in materia di promozione turistica del territorio e di valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali e naturalistiche:

- a) lo svolgimento di fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-artistico-monumentale ed ambientale;
- b) la promozione e l'organizzazione, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, di iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché di iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
- c) lo sviluppo del senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
- d) la cura della tutela, dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- e) la promozione e lo sviluppo di attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
- f) la tutela, l'incentivazione e la promozione della conoscenza delle tradizioni del folklore paesano e popolare;
- g) la promozione di festeggiamenti, manifestazioni culturali e sportive, fiere ed esposizioni inerenti alle attività commerciali, artigianali, agricole, ambientali e industriali, convegni, escursioni, gite e spettacoli pubblici;
- h) l'apertura e la gestione di circoli per i Soci;
- i) la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

3.3 La Pro Sacile ha per oggetto sociale attività che si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the Pro Sacile organization, located at the bottom right of the page.



- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

3.4 La Pro Sacile può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

Articolo 4

ASSOCIATI

- 4.1 L'adesione alla Pro Sacile è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero degli associati. È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 4.2 Gli associati della Pro Sacile si distinguono in:
 - a) associati ordinari;
 - b) associati sostenitori;
 - c) associati onorari.
- 4.3 Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Sacile.



- 4.4 Sono associati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
- 4.5 Sono associati onorari gli associati che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Sacile.
- 4.6 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 5.1 Gli associati ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale; gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
- 5.2 Tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'assemblea, hanno diritto:
 - a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Sacile;
 - b) a essere eletti alle cariche direttive della Pro Sacile;
 - c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Sacile;
 - d) a ricevere la Tessera del socio UNPLI della Pro Sacile;
 - e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Sacile a condizioni di prezzo riservate;
 - f) a frequentare i locali della Pro Sacile;
 - g) a fruire dei servizi della Pro Sacile e a partecipare a tutte le sue attività;
 - h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di trenta giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
- 5.3 Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto e i regolamenti della Pro Sacile;
 - b) versare la quota associativa alla Pro Sacile;
 - c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Sacile.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to an official of Pro Sacile, located at the bottom right of the page.



Articolo 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- 6.1 L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Sacile a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.
- 6.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. Gli associati che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Sacile non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- 6.3 L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Sacile per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti dell'associato che violano lo Statuto ed i regolamenti della Pro Sacile. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata all'associato escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.
- 6.4 Contro il deliberato del Consiglio direttivo sia l'interessato che un altro associato possono ricorrere al Collegio dei probiviri entro un mese dalla data di comunicazione della delibera all'interessato.
- 6.5 Il Consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare l'associato.

Articolo 7

ORGANI

- 7.1 Sono organi della Pro Sacile:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti;
 - e) l'Organo di controllo;

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the approval of the document by the relevant authorities.



- f) il Collegio dei probiviri;
- g) il Presidente onorario.

Articolo 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

- 8.1 L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati entro trenta giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.
- 8.2 L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano gli associati medesimi. Ogni associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
- 8.3 L'Assemblea:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
 - e) delibera sulle modifiche dello Statuto;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- 8.4 All'Assemblea prendono parte tutti gli associati; quelli ordinari e sostenitori devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno precedente e di quella in cui si svolge l'Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.
- 8.5 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi associati, assistito da un segretario verbalizzante. La funzione di segretario verbalizzante può essere svolta dal Segretario della Pro Sacile. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Sacile, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la



data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mezzo posta elettronica e/o mediante pubblica affissione e/o mediante pubblicazione sul sito internet e sui social media.

- 8.6 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.
- 8.7 L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
- 8.8 L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno due terzi degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno un terzo degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Pro Sacile.
- 8.9 L'Assemblea straordinaria è convocata:
- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati;
 - d) per le modifiche del presente Statuto;
 - e) per lo scioglimento della Pro Sacile.
- 8.10 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

Articolo 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 9.1 L'Assemblea elegge tra gli associati il Presidente della Pro Sacile e i dieci componenti del Consiglio direttivo.

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the President and members of the Council of Directors.



- 9.2 Il Presidente della Pro Sacile e i componenti del Consiglio direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 9.3 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.
- 9.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
- 9.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità ai sensi del successivo comma 10. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, tutti i consiglieri del Consiglio direttivo saranno considerati decaduti e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione dei nuovi membri.
- 9.6 Qualora si rendesse vacante per qualsiasi motivo il posto di Presidente, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e l'Assemblea verrà convocata per l'elezione degli organi entro tre mesi.
- 9.7 Il Consiglio direttivo decade altresì se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
- 9.8 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Sacile e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività.
- 9.9 Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the President or a member of the Pro Sacile association.



- 9.10 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 9.11 Il Consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno e necessario, nomina comitati speciali per ogni singola attività chiamando a far parte anche associati non consiglieri che abbiano particolari attitudini per i compiti cui saranno preposti e rappresentanti di associazioni locali che abbiano richiesto di collaborare alle attività dell'associazione.
- 9.12 È costituito il comitato organizzativo per la Fiera Nazionale Specializzata "Sagra dei Osei" composto dai responsabili dei vari settori e da associati non consiglieri che abbiano particolari attitudini per il tipo di manifestazione. I comitati avranno autonomia organizzativa nell'ambito degli indirizzi e programmi deliberati dal Consiglio direttivo.
- 9.13 Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che collaborino con la Pro Sacile nelle attività sociali o realizzino iniziative di comune interesse.
- 9.14 Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Sacile.
- 9.15 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

Articolo 10

IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

- 10.1 Il Presidente della Pro Sacile è eletto dall'Assemblea degli associati con le procedure indicate al successivo articolo 16.
- 10.2 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo, salvo i casi di cui al precedente articolo 9, comma 5. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
- 10.3 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Sacile, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea degli associati, è responsabile della

Three handwritten signatures in black ink, likely belonging to the President and members of the Pro Sacile board.



conservazione della documentazione contabile della Pro Sacile e ha facoltà di conferire speciali deleghe ad altri membri del Consiglio.

- 10.4 Il Presidente, previo conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere personale stipendiato e conferire incarichi per studi, ricerche e consulenze.
- 10.5 Il Presidente entro trenta giorni dalla sua elezione nomina un Vicepresidente, scelto tra i membri del Consiglio direttivo, indicandone le funzioni e le deleghe.
- 10.6 Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

Articolo 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 11.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea degli associati, anche tra non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente del Collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo, qualora se ne reputi opportuna la presenza.
- 11.2 Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
- 11.3 I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo o qualora venga eletto l'organo di controllo, con effetto immediato.
- 11.4 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO

- 12.1 La nomina dell'organo di controllo da parte dell'Assemblea degli associati, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



- 12.2 Ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I suoi componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 12.3 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 13.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea degli associati, anche tra non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente.
- 13.2 I probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione.
- 13.3 Il Collegio dei probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di decidere, al Collegio dei probiviri del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, ai sensi delle norme dello Statuto del Comitato stesso.
- 13.4 I probiviri durano in carica quattro anni, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.

Articolo 14

IL PRESIDENTE ONORARIO

- 14.1 L'Assemblea degli associati può nominare, per straordinari meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione, un Presidente onorario. La nomina è a tempo indeterminato.
- 14.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio direttivo incarichi di rappresentanza e pubbliche relazioni e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio medesimo.

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.



Articolo 15

SEGRETARIO E TESORIERE

- 15.1 Il Presidente, sentito il parere del Consiglio direttivo, può conferire le cariche di Segretario e Tesoriere tra i membri del Consiglio direttivo, anche al medesimo membro.
- 15.2 Al Segretario sono affidati:
- a) il coordinamento dell'attività amministrativa e del relativo personale dipendente;
 - b) la redazione dei verbali di riunione degli organi collegiali, delle relative deliberazioni e loro custodia;
 - c) la custodia, la protocollazione ed archiviazione degli atti e della corrispondenza in arrivo e in partenza;
 - d) la tenuta del libro degli associati e suo aggiornamento;
 - e) l'esplicazione di ogni altro incarico o funzione pertinenti conferiti dal Presidente.
- 15.3 Al Tesoriere sono affidati:
- a) la cura dei movimenti contabili afferenti alle attività sociali e la relativa registrazione coordinando l'emissione dei titoli di spesa e l'acquisizione delle entrate;
 - b) gli adempimenti e la stesura dei documenti connessi all'accesso ai finanziamenti pubblici e privati e, in collaborazione con il Segretario, la loro successiva rendicontazione;
 - c) la gestione del fondo economale per le spese minute;
 - d) la predisposizione degli schemi di bilancio di previsione e del rendiconto di gestione secondo le indicazioni del Consiglio direttivo, la loro verifica e gestione in relazione allo sviluppo dei programmi annuali delle attività;
 - e) la tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni, dei libri contabili e la custodia dei relativi documenti;
 - f) l'esplicazione di ogni altro incarico o funzione delegata pertinenti conferiti dal Presidente.
- 15.4 Il Segretario e il Tesoriere possono avvalersi, per pratiche o materie di rilievo specialistico, di consulenti esterni.

Articolo 16

Three handwritten signatures in black ink, likely representing the President, the Secretary, and the Treasurer, as mentioned in the text.



ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 16.1 L'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo avviene per distinta votazione.
- 16.2 Ogni candidatura a Presidente deve essere accompagnata da una relazione che indichi i contenuti del programma che, in caso di elezione, indirizzerà l'attività del Consiglio direttivo.
- 16.3 Le proposte di candidatura alle cariche di Presidente e di Consigliere, sottoscritte dai candidati, devono essere depositate presso la sede sociale entro le ore dodici del quinto giorno antecedente le votazioni. I candidati a Presidente possono candidarsi anche come Consigliere.
- 16.4 Gli elenchi nominativi delle candidature depositate rispettivamente alla carica di Presidente e Consigliere vengono esposti presso la sede sociale almeno tre giorni prima della data fissata per il rinnovo delle cariche.
- 16.5 Si procederà a due votazioni, la prima per l'elezione del Presidente e la seconda per i Consiglieri, mediante scrutinio segreto, utilizzando all'uopo apposite schede di votazione nelle quali sono riportati gli elenchi dei candidati per rispettiva carica.
- 16.6 Per l'elezione del Presidente potrà essere espressa una sola preferenza e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto consensi pari ad almeno la maggioranza dei voti.
- 16.7 Qualora nessun candidato risultasse eletto, si procederà, nella stessa seduta, e con le stesse modalità, a seconda votazione.
- 16.8 Per l'elezione dei Consiglieri potrà essere espresso un numero di preferenze non superiore al numero di candidati stabilito ai sensi del precedente articolo 9, comma 1. Risulteranno eletti nell'ordine i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di consensi.
- 16.9 Il presidente dell'assemblea stabilisce durante la seduta i tempi utili per lo svolgimento delle votazioni.
- 16.10 Risulta eleggibile a Consigliere e a Presidente il socio in regola con l'iscrizione alla data della presentazione delle candidature.

Articolo 17

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE



- 17.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Sacile provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi derivanti dalle concessioni di utilizzo dei "marchi d'impresa" registrati;
 - g) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 17.2 Il patrimonio della Pro Sacile, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 17.3 Ai fini di cui al precedente articolo 17, comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 17.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, nonché dalle immobilizzazioni immateriali come il "marchio d'impresa" registrato al n. 0001194692 della Camera di commercio di Pordenone-Udine e quelli che verranno acquisiti

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters.



dall'Associazione, ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo o dal Tesoriere, qualora nominato, e verificato dal Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 18

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

- 18.1 Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo qualora nominato e del Collegio dei probiviri.
- 18.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di trenta giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Articolo 19

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 19.1 Il Consiglio direttivo della Pro Sacile deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario, o approvare il rendiconto consuntivo predisposto dal Tesoriere, qualora nominato. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato annualmente dall'Assemblea degli associati. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 19.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.
- 19.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Sacile.

Articolo 20

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.



0 1 20 033067 732 2

PRESTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

- 20.1 La Pro Sacile si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 20.2 La Pro Sacile può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
- 20.3 Tutte le cariche della Pro Sacile sono gratuite.
- 20.4 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per la Pro Sacile nell'ambito delle attività istituzionali.

Articolo 21

PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

- 21.1 L'Associazione può aderire al Consorzio Pro Loco competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.
- 21.2 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Articolo 22

SCIoglimento

- 22.1 In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di Sacile o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.
- 22.2 All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Pro Sacile deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso



positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 23

NORME FINALI

- 23.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice civile, nonché le norme e i regolamenti dell'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.



Luigi Uliedele
Presidente